

CONVEGNO del 22 gennaio 2008: “L’esecuzione esattoriale: aspetti processuali e sostanziali”

Dal **1° ottobre 2006** è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione, quindi sono state soppresse le concessionarie della riscossione.

Il servizio di riscossione è stato attribuito **direttamente all’AGENZIA DELLE ENTRATE**, che lo svolge attraverso la **soc. EQUITALIA S.p.a.** (già Riscossioni S.p.a.).

EQUITALIA S.p.a. è una holding a totale capitale pubblico, che ha come soci al **51%** l’**Agenzia delle Entrate** ed al **49%** l’**I.N.P.S.**.

EQUITALIA ha acquistato 37 società concessionaria, in misura non inferiore al 51% del capitale sociale, tramite un aumento di capitale sociale deliberato il 15 marzo 2006 riservato ai soci dei concessionari.

Lo scopo dichiarato è quello di dare impulso all’efficacia della riscossione riducendo i costi affrontati a tal fine dallo Stato, ottimizzando il rapporto con il contribuente ed attuando l’equità fiscale: l’attività, prima affidata in concessione ad una quarantina di società private, è tornata in mano pubblica, come accade negli altri paesi europei.

Equitalia mira a realizzare le condizioni per migliorare il tasso di assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e per l’incremento dei volumi di riscossione da autotassazione.

1) La disciplina della riscossione coattiva

ESPROPRIAZIONE MOBILIARE

Art. 50 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602

Si procede decorso il termine di **60 giorni** dalla notifica della cartella di pagamento, che è insieme **TITOLO ESECUTIVO** ed **ATTO DI PRECETTO**; essa ha i caratteri dell’INGIUNZIONE FISCALE, perché costituisce:

- NOTIFICAZIONE DEL DEBITO
- INVITO AL PAGAMENTO
- ATTO DI PRECETTO

Se l’espropriazione **NON** è iniziata entro **1 ANNO** dalla notifica, **DEVE** essere preceduta da un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro **5 GIORNI**.

NON è più necessaria la notificazione dell’**AVVISO DI MORA**

La **cartella di pagamento** è un **ATTO DEL PROCEDIMENTO** e non più mero atto di comunicazione del ruolo.

Il pignoramento è eseguito **dall'UFFICIALE DI RISCOSSIONE** del concessionario, che procede ex art. 513 c.p.c. e ricerca le cose da pignorare presso la casa del debitore e negli altri luoghi che gli appartengono; può chiedere l'assistenza della FORZA PUBBLICA.

Si esegue con le formalità dell'art. 518 c.p.c., non si osserva l'ultimo comma (deposito di precetto e titolo esecutivo nelle 24 ore successive al pignoramento), ma ART. 56 D.P.R. n. 602/73 il deposito degli atti avviene NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI.

CUSTODIA DEI BENI - ART. 64

La nomina viene fatta a discrezione del CONCESSIONARIO, che può sostituire il custode **SENZA IL CONSENSO DEL CREDITORE O DEL DEBITORE** previsto dall'art. 521, 1° comma, c.p.c.

UNIONE DI PIGNORAMENTI – ART. 51

Deroga all'art. 523 c.p.c.: se procedimento di espropriazione già iniziato, **SURROGA** del concessionario nei confronti della procedura già iniziata con dichiarazione al G.E. **da notificarsi al CREDITORE PROCEDENTE ed al DEBITORE.**

Se entro **10 GIORNI** dalla notifica il CREDITORE PROCEDENTE o il DEBITORE non hanno pagato al concessionario il suo credito, il **CONCESSIONARIO RESTA SURROGATO** negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del 602

VENDITA – ART. 52 D.P.R. 602

E' effettuata dal **CONCESSIONARIO, senza AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE**, mentre prima il **PRETORE** era il **GIUDICE SPECIALE** della procedura esecutiva esattoriale.

L'ufficiale della riscossione **FISSA LA VENDITA**, dispone la pubblicità dell'incanto (**art. 66**) e ne tiene la verbalizzazione.

Il **GIUDICE** interviene solo alla **FINE** del procedimento, quando si **DISTRIBUISCE** la somma e **solo** se vi sono creditori **INTERVENUTI** con privilegio prevalente o concorrente con quello del CONCESS. e sempre che la **somma ricavata sia INFERIORE** all'ammontare dei crediti.

NO INTERVENTI e SOMMA sufficiente a soddisfare il credito: G.E. concede **MERA AUTORIZZAZIONE** al CONCESS. di trattenere le somme.

PIGNORAMENTI SUCCESSIVI – ART. 54

Beni già pignorati: l'Uff. di Risc. dà atto del precedente pignoramento, descrive i beni, attesta che non ve ne sono altri.

Se il pignoramento successivo dell'Uff. DI RISCOSS. è ANTERIORE alla vendita dei beni pignorati, eserciterà il diritto di SURROGA.

Se è POSTERIORE, proporrà intervento per partecipare alla distribuzione della somma.

INTERVENTO DI TERZI – ART. 54

Il terzo deve notificare al CONCESS. un atto con le indicazioni prescritte dall'art. 499 c.p.c. ed ha **solo il diritto di partecipare alla DISTRIBUZIONE della somma ricavata**.

E' esclusa ogni SUA FORMA PARTECIPATIVA e quindi di **IMPULSO** all'espropriazione, è uno spettatore del procedimento.

Se il terzo interviene DOPO IL PRIMO INCANTO o DOPO L'ASSEGNAZIONE nell'espropriazione presso TERZI concorre solo sulla **SOMMA CHE RESIDUA** dopo la soddisfazione di **CONCESSIONARIO, CREDITORI PRIVILEGIATI ed INTERVENUTI** prima.

PERDITA DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO – ART. 53

Decorsi **120 GIORNI** senza che sia stato effettuato il **1° INCANTO** (esecuzione ordinaria: 90 gg. dalla data del pignoramento senza che sia stata chiesta la vendita o l'assegnazione).

La **CARTELLA DI PAGAMENTO** è atto preparatorio dell'ESECUZIONE: si applica l'art. 2943, 4° comma, c.c. e quindi è **ATTO INTERRUPTIVO DELLA PRESCRIZIONE**.

BENI IMPIGNORABILI: si applica l'art. 514 c.p.c.,

MA

l'art. 62 NUOVO del D.P.R. n. 602/73 **consente il pignoramento se i beni sono soggetti al privilegio dell'art. 2759 c.c. – crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, imposta locale sui redditi.**

Problema art. 514, n. 4) c.p.c.: strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.

Pignorabili per l'impresa in cui il **FATTORE CAPITALE** prevalga sul **FATTORE LAVORO**.

Il bene deve comunque essere **INDISPENSABILE** ed **INSOSTITUIBILE**

DESISTENZA DAL PIGNORAMENTO – ART. 63

- se prima della vendita viene pagato quanto dovuto;

- se è provato che i beni appartengono a **PERSONA DIVERSA** dal DEBITORE iscritto a ruolo, dai COOBBLIGATI o dai SOGGETTI INDICATI nell'art. 58, 3° comma (CONIUGE, PARENTI e AFFINI al TERZO GRADO)

mediante

titolo avente **DATA ANTERIORE all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo**, con esibizione di **ATTO PUBBLICO, SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO** pronunciata su domanda proposta prima dell'anno.

Il terzo deve dimostrare non solo **CHE I BENI SONO DI SUA PROPRIETA'**, ma anche che al momento del pignoramento i beni erano detenuti dall'esecutato **A TITOLO DIVERSO DA QUELLO DI PROPRIETA'**.

Deve dimostrare che sono detenuti in forza di contratto di **LOCAZIONE** o di **COMODATO**: ma anche tali atti devono essere **ANTERIORI ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DELL'IMPOSTA**.

L'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

PIGNORAMENTO DI FITTI E PIGIONI – ART. 72

L'atto di pignoramento, invece della citazione ex art. 543, n. 4) c.p.c. contiene l'ORDINE all'affittuario di **PAGARE DIRETTAMENTE AL CONCESSIONARIO** i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti entro 15 gg. dalla notifica ed i fitti e pigioni a scadere alle rispettive scadenze, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

Se l'ordine non viene eseguito, si procede previa citazione del terzo e del debitore secondo le norme ordinarie.

Procedimento che non trova riscontro nelle norme ordinarie

PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI – ART. 72-bis

Nuova norma introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 262/06

L'atto di pignoramento, invece della citazione ex art. 543, n. 4) c.p.c. contiene **l'ORDINE al TERZO di PAGARE IL CREDITO DIRETTAMENTE AL CONCESSIONARIO**, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

- nel termine di **15 gg.** dalla notifica dell'atto di pignoramento le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato **PRIMA** della data di notifica;
- alle rispettive scadenze, le restanti somme.

Se l'ordine **non viene eseguito**, si applica l'art. 72, 2° comma e si procede **previa citazione del terzo e del debitore secondo le norme ordinarie**.

Si applicano gli artt. 545 commi 4°, 5° e 6° sulla pignorabilità **sino ad UN QUINTO** dei crediti relativi a **pensioni, stipendi, salari** o altre indennità **per i tributi dovuti allo stato**.

PIGNORAMENTI DI COSE DEL DEBITORE PRESSO TERZI- ART. 73

Se il terzo dichiara di possedere beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il GIUDICE ne ordina la consegna al concessionario che procede alla vendita secondo il RITO SPECIALE.

PIGNORAMENTI PRESSO LA P.A. - ART. 75

Quando il pignoramento di crediti verso Stato, Regioni, Province, Comuni ed ogni altro ente soggetto al controllo della Corte dei Conti ha avuto esito negativo, in tutto od in parte, questi enti **non possono effettuare pagamenti a favore dell'esecutato PER 5 ANNI** dalla data della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., se l'esecutato non prova di aver pagato.

La norma NON SI APPLICA ai crediti dichiarati impignorabili per legge.

DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL TERZO – ART. 72-bis

Nuova norma introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 262/06

Decorsi 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione PRIMA DI PROCEDERE ex ARTT. 72 e 72-bis, può chiedere a **TERZI DEBITORI** del soggetto iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto le cose e le somme da loro dovute al creditore.

TERMINE per la risposta **NON INFERIORE A 30 GG.**

Il terzo NON ADEMPIE: si applicano le sanzioni **ex art. 10 del D.Lgs. n. 471/72**, cioè quelle relative alla **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI** se omettono di trasmettere dati, notizie e documenti richiesti ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/73 e dell'art. 51, 2° co., n. 7 del D.P.R. 633/73 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle II.DD. o I.V.A..

SANZIONE DA € 2.065,00 AD € 20.658,00

Si considera **OMESSA** la trasmissione **NON ESEGUITA** nel termine prescritto.

MA, se il ritardo è inferiore ai 15 GG., la sanzione è ridotta alla metà.

SU DOCUMENTATA SEGNALAZIONE dell'agente della riscossione provvede ad irrogare la **SANZIONE L'AGENZIA DELLE ENTRATE** dove ha domicilio FISCALE il contribuente cui si riferisce la richiesta.

L'ESECUZIONE IMMOBILIARE – ART. 76

DIVIETO DI ESPROPRIAZIONE

Se l'importo complessivo per cui si procede **NON SUPERA 8.000,00 EURO**

NON è più previsto l'onere di **PREVENTIVA ESECUZIONE SUI BENI MOBILI** del debitore: **SACRIFICIO SPROPORIZIONATO DEL DEBITORE ESECUTATO**

ESONERO DA ESPROPRIAZIONE

Il concessionario **NON PROCEDE** all'esecuzione immobiliare se il **VALORE DEL BENE**, diminuito delle **PASSIVITA' IPOTECARIE** aventi priorità sul credito per cui si procede è **INFERIORE ad 8.000,00 EURO**.

CONDIZIONE SPECIALE DI PROCEDIBILITA' - ART. 77

Se l'importo complessivo del credito **NON SUPERA IL 5% CINQUE PER CENTO DEL VALORE DELL'IMMOBILE** da sottoporre ad esecuzione, il concessionario, **PRIMA** di procedere all'esecuzione, **DEVE ISCRIVERE IPOTECA**.

Decorsi **6 SEI MESI** senza che il debito sia stato estinto, il concessionario **procede all'espropriazione**.

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il **ruolo è TITOLO ESECUTIVO** per iscrivere **IPOTECA** sui beni del debitore e dei coobbligati per un **IMPORTO PARI AL DOPPIO** del credito complessivo per cui si procede.

L'iscrizione e la cancellazione sono **ESENTI DA OGNI TRIBUTO E DIRITTO – ART. 47**, ma il concessionario **ha diritto ad un rimborso spese sia per la cancellazione, sia per l'iscrizione** (decreto Min, Finanze del 21.11.2000).

ATTENZIONE!

L'ipoteca legale (ed il fermo amministrativo) sono considerati ATTI FUNZIONALI ALL'ESPROPRIAZIONE FORZATA e, quindi MEZZI DI

REALIZZAZIONE DEL CREDITO (Cass. SS.UU., 31.1.2006, n. 2053).

L'ipoteca legale **HA NATURA E FINALITA' CAUTELARE** e **NON E' ATTO DELL'ESECUZIONE, NON HA NATURA ESPROPRIATIVA**: l'esecuzione comincia con il **PIGNORAMENTO**

Sarebbe espressione di un **POTERE DI AUTOTUTELA CONSERVATIVA a GARANZIA DELLA RISCOSSIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO** (Consiglio di Stato, ordinanza 18.7.2006, n. 4581)

La legge **4.8.2006, n. 248** – di conversione del D.L. c.d. Bersani 4.7.2006, n. 223 – ***ha aggiunto all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 due ulteriori competenze alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE;***

- **Let. e-bis):**

l'iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 del D.P.R. n. 602/73;

- **Let. e-ter):**

il fermo di beni mobili registrati ex art. 86 del citato D.P.R.

L'ipoteca legale si applica **solo ai CARICHI TRIBUTARI**, non può essere utilizzata nell'azione di riscossione di somme per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del CdS.

La legge n. 248/06 che ha inserito IPOTECA e FERMO AMM.VO nell'elenco degli atti impugnabili avanti la C.T.P. non proverebbe l'estensione alla competenza della C.T.P. anche per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del CdS, **per le quali vi è una competenza esclusiva del Giudice di Pace.**

La sentenza **Cass. SS.UU. 14.6.2007, n. 13902** non aggiungerebbe nulla: le SS.UU. riconoscono la competenza della C.T.P. per le **“sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici Finanziari”** e quindi riconoscono che le sanzioni irrogate da Uffici **NON** Finanziari, quindi **NON tributari**, non rientrano nella giurisdizione della C.T.P..

Insomma, per **Uffici Finanziari** si devono intendere gli Uffici facenti capo all'**Amministrazione Finanziaria**.

Cass. SS.UU. 21.1.2006, n. 2053 aveva dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. in materia di fermo amministrativo, poi confermata da **SS.UU. 17.1.2007, n. 875.**

Si procede con ipoteca e fermo amministrativo solo per le sanzioni previste dal D.P.R. n. 602, quindi solo per TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE DELLO STATO e degli ENTI PUBBLICI.

Si ritiene che l'ipoteca legale ex art. 77 **NON POSSA ESSERE ISCRITTA PER UN CREDITO INFERIORE AD 8.000,00 EURO**

TRIB. NAPOLI, 29.3.2007:

- se l'espropriazione immobiliare è consentita quando il credito supera gli 8.000,00 Euro;
- se inizia con l'avviso di vendita ex art. 78, come si evince dall'art. 77, 2° co. "*il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione ... procede all'espropriazione*",

si potrebbe ipotizzare che l'ipoteca, quale misura meramente conservativa, **sia sganciata dal limite di 8.000,00 Euro**, perché il concessionario mira solo a conseguire le finalità tipiche dell'istituto, cioè espropriare i beni anche nei confronti del terzo acquirente ed essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (art. 2808 c.c.).

NON E' COSI': la limitazione riguarda anche l'**IPOTECA** che precede il pignoramento: la stretta correlazione tra l'**IPOTECA** e l'**ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE**, così che l'ammissibilità dell'iscrizione esige che il concessionario possa promuovere l'esecuzione forzata sugli immobili del debitore, si evince anche **dall'art. 77 2° co.**, dove stabilisce che per crediti di modesta entità, **decorsi sei mesi dall'iscrizione il concessionario procede all'espropriazione.**

Il ruolo, come **TITOLO ESECUTIVO**, consente l'ipoteca se ed in quanto attribuisce **anche il diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore**: se questo diritto manca perché i crediti iscritti a ruolo **NON raggiungono l'importo di 8.000,00 Euro** ex art. 76, i beni immobili **non possono essere colpiti dall'ipoteca.**

Ma, secondo il TRIB.LE, questa funzione può rilevare concretamente solo se il bene gravato da ipoteca **è aggredito esecutivamente da altri creditori** o se maturino **ulteriori crediti a favore di soggetti pubblici che si avvalgono della riscossione tramite ruolo**, così da raggiungere l'importo minimo che consente al concessionario l'espropriazione immobiliare.

Diversamente, il CONCESSIONARIO avrebbe la facoltà di iscrivere ipoteca **quando le condizioni per il concreto esercizio del diritto di garanzia (diritto di sequela e diritto di prelazione) potrebbero non verificarsi mai**: non sarebbe più allora una misura conservativa prevista nell'ambito del procedimento di riscossione coattiva per assicurare i beni colpiti alla garanzia del credito esattoriale e favorirne il recupero senza il ricorso, altrimenti doveroso, al rimedio estremo dell'espropriazione forzata (tale funzione è resa evidente dall'art. 77, 2° comma), ma di uno strumento di pressione sul debitore, da indurre all'adempimento spontaneo pena la compressione sine die della facoltà di disposizione degli immobili.

Se si ammette che l'ipoteca prescinde dalla facoltà per il CONCESS. di sottoporre il bene all'esecuzione forzata, **significa escludere il diritto di seguito se la somma garantita sia inferiore a 8.000,00 Euro.**

L'ipoteca, EX ART. 2809 C.C., va iscritta per una somma DETERMINATA DI DENARO; la garanzia IPOTECARIA SUSSISTE PER TALE SOMMA, oltre interessi e spese, sia nei confronti dei TERZI per quanto concerne l'ESTENSIONE DELLA CAUSA DI PRELAZIONE, sia TRA LE PARTI, perché gli effetti dell'ipoteca assistono SOLO IL RAPPORTO OBBLIGATORIO cui inerisce IL TITOLO.

Se quindi **DOPO L'ISCRIZIONE** maturano in favore del **FISCO** o di **ALTRI ENTI** che si avvalgono della **RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO** ulteriori ragioni creditorie fino a **superare la SOGLIA MINIMA di 8.000,00 Euro**, L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE può procedere all'ESECUZIONE FORZATA se il **BENE** colpito **dall'IPOTECA LEGALE** sia **ANCORA NEL PATRIMONIO del DEBITORE**.

Ma se il **DEBITORE HA ALIENATO IL BENE A TERZI**, questi **RISPONDERA' SOLO PER LA SOMMA INDICATA NELLA NOTA E PER IL RELATIVO DEBITO**, non anche per i **DEBITI ULTERIORI MATURATI** nei confronti del suo DANTE CAUSA; idem, **NON POTRA' SUBIRE L'ESECUZIONE FORZATA** come TERZO ACQUIRENTE del bene né **SUBITO**, né quando il **DANTE CAUSA** abbia maturato debiti per **ALMENO 8.000,00 EURO**.

L'IPOTECA ISCRITTA per una somma **INFERIORE ALL'IMPORTO MINIMO** che, per l'art. 76, legittima **l'ESPROPRIAZIONE FORZATA**, **non realizza il RISULTATO TIPICO DELL'ISTITUTO, di consentire al CREDITORE di far espropriare il bene anche se USCITO DAL PATRIMONIO DEL DEBITORE**.

Né si può sostenere che l'**IPOTECA**, svincolata dall'ammissibilità **dell'AZIONE ESECUTIVA**, conservi la funzione di attribuire agli ENTI CREDITORI **UNA CAUSA DI PRELAZIONE** da far valere nel concorso con gli ALTRI CREDITORI; per i CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA (artt. 2771 e 2772 c.c. – IRPEF, IRPEG ora IRES, ILOR) e per gli altri crediti RECUPERABILI CON LA RISCOSSIONE ESATTORIALE (artt. 2774, 2775, 2776 2° e 3° co., c.c. – CONCESSIONI DI ACQUE, CONTRIBUTI CONSORZI BONIFICA) **la materia dei PRIVILEGI IMMOBILIARI è regolata dal COD. CIV.**, che limita **l'ESTENSIONE DEL PRIVILEGIO** richiedendo che si tratti di **CREDITI IMPUTABILI AI REDDITI IMMOBILIARI PER LE SOLE IMPOSTE ISCRITTE NEI RUOLI RESI ESECUTIVI NELL'ANNO IN CUI IL CONCESS. PROCEDE O INTERVIENE NELLA RISCOSSIONE o NELL'ANNO PRECEDENTE**).

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE – ART. 78

Trascrizione ex **art. 555 c.p.c.** di un **AVVISO** contenente:

- a) GENERALITA' del debitore;
- b) DESCRIZIONE degli immobili, con i confini;
- c) La DESTINAZIONE urbanistica del terreno, risultante dal certificato di destinazione urbanistica;
- d) GIORNO, LUOGO ED ORA del PRIMO, del SECONDO e del TERZO INCANTO, con **INTERVALLO MINIMO DI 20 GIORNI**;
- e) L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CREDITO per cui si procede;
- f) IL PREZZO BASE dell'incanto;
- g) L'AUMENTO MINIMO da apportare alle offerte;
- h) l'avvertenza che SPESE DI VENDITA ed ONERI TRIBUTARI sono a carico dell'aggiudicatario;
- i) l'ammontare della cauzione ed il TERMINE entro cui va prestata dagli offerenti;
- j) il TERMINE DEL VERSAMENTO DEL PREZZO, entro 30 GIORNI dall'aggiudicazione;

- k) l'ingiunzione ad astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre il bene o i suoi frutti alla garanzia del credito.

Entro 5 GIORNI dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al SOGGETTO nei cui confronti si procede.

SENZA NOTIFICAZIONE, NON SI PUO' PROCEDERE ALLA VENDITA.

NON ESISTE il provvedimento giudiziale di vendita ex art. 569 c.p.c., NON c'è COMPARIZIONE PARTI, NON E' POSSIBILE PROPORRE OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

ATTENZIONE!

La natura giudiziale dell'esecuzione ordinaria contrapposta a quella essenzialmente stragiudiziale ed amministrativa dell'esecuzione esattoriale **NON** consentono la **RIUNIONE** delle due procedure, anche per **l'oggettiva irriducibilità ad unum delle rispettive discipline**, rette da norme e principi divergenti e non collimanti tra loro.

Il **CONCESSIONARIO può**:

- **SURROGARSI** ex **art. 51** al creditore procedente;
- **INTERVENIRE** nella procedura, soggiacendo alle norme processuali del c.p.c.

Può dirsi che sarebbe **esclusa** la possibilità di effettuare un **nuovo pignoramento** sullo stesso bene nelle forme esattoriali? E che se il CONCESSIONARIO, nonostante la pendenza di un'esecuzione ORDINARIA, effettua un nuovo pignoramento nelle forme ESATTORIALI, l'intera procedura fiscale, dall'AVVISO DI VENDITA al DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, sarebbe colpita da **NULLITA'**, con l'ulteriore aggravio che all'aggiudicatario non sarebbe possibile avvalersi del regime preferenziale di **INOPPONIBILITA'** previsto dall'art. 2929 c.c. (norma che si applica quando si siano verificate nullità **di carattere formale** che, neppure in via derivata, **abbiano inficiato il procedimento conclusivo di vendita**)?

NO, il **concorso è AMMISSIBILE**

1) nessuna norma lo vieta in deroga al disposto dell'art. 493 c.p.c.

2) La SURROGA è una FACOLTA' e non un OBBLIGO per il concessionario, l'art. 51 dice **"può", sicchè resta libero o di INTERVENIRE o di PIGNORARE SUCCESSIVAMENTE gli stessi beni, con applicazione però **dell'inefficacia ex art. 2915 c.c.****

In caso di concorso tra le due forme di pignoramento e quindi di presenza fra il pignoramento **ORDINARIO** e quello **ESATTORIALE**, conclusisi con due diversi decreti di trasferimento regolarmente trascritti, occorrerà guardare alla **DATA DI TRASCRIZIONE DEI**

PIGNORAMENTI e far prevalere nel conflitto fra gli acquirenti l'acquirente dell'espropriazione iniziata con il pignoramento **TRASCritto PRIMA**.

Tribunale di Torino, 21 settembre 2006

ART. 80 - Almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso di vendita è affisso alla porta esterna della cancelleria del G.E. e all'albo del Comune ove sono ubicati gli immobili. Su istanza del DEBITORE o del CONCESSIONARIO, l'avviso può essere pubblicato sui giornali o mediante altre forme di pubblicità commerciale.

PREZZO BASE – ART. 79

* Se l'immobile è **PROVVISTO DI RENDITA CATASTALE** il prezzo è stabilito ai sensi dell'art. 52, 4° comma, del T.U. imposta di registro D.P.R. n. 131/86.

RENDITA CATASTALE rivalutata del **5%** e moltiplicata per:

40,8 per i fabbricati in **Cat. C/1**

60 per i fabbricati in **Cat. A/10** (uffici) e **D** (immobili a destinazione speciale, capannoni, alberghi, opifici)

120% per tutti gli altri (appartamenti, garages, magazzini)

* Se è un immobile **PRIVO DI RENDITA CATASTALE**: il concessionario chiede l'attribuzione della rendita all'Ufficio del Territorio, che provvede **entro 120 GIORNI**.

* Se si tratta di **TERRENI EDIFICABILI**, il prezzo è stabilito con **PERIZIA** dell'Ufficio del Territorio,

* Se è un **TERRENO AGRICOLO**, si aumenta la rendita dominicale del **25%** ed il risultato viene ulteriormente moltiplicato per **90**

ATTENZIONE!
MANCA l'esperto di nomina giudiziaria

VENDITA ALL'INCANTO, TERMINI – ARTT. 78 e 79, 80 E 81

PRIMO INCANTO:

NON PRIMA che siano decorsi 20 GIORNI LIBERI dall'affissione alla porta esterna della cancelleria del G.E. e all'albo del Comune ove sono ubicati gli immobili
NON OLTRE 120 GIORNI DALLA TRASCRIZIONE del pignoramento

Cauzione: 10% del prezzo base

SECONDO INCANTO:

ALMENO 20 GIORNI dopo il PRIMO INCANTO

PREZZO BASE: quello del PRIMO INCANTO, **DIMINUITO DI UN TERZO**

CAUZIONE: 10% del prezzo base del **SECONDO INCANTO**

TERZO INCANTO:

ALMENO 20 GIORNI dopo il SECONDO INCANTO

PREZZO BASE: quello del SECONDO INCANTO, **DIMINUITO DI UN TERZO**

CAUZIONE: 10% del prezzo base del **TERZO INCANTO**

ATTENZIONE!

In poco più di due mesi, un immobile può essere venduto ad 1/3 del suo valore

TERZO INCANTO DESERTO – ART. 85

Nei 10 GIORNI SUCCESSIVI il concessionario può chiedere al G.E. l'**assegnazione dell'immobile allo Stato**, per il **minor prezzo tra il prezzo base del TERZO INCANTO e la somma per cui si procede**; il G.E. dispone l'assegnazione ex art. 590 c.p.c., con termine per il versamento del prezzo per cui è stata disposta l'assegnazione **NON INFERIORE A SEI MESI**.

Se NON VIENE VERSATO NEL TERMINE IL PREZZO DI ASSEGNAZIONE, il processo esecutivo SI ESTINGUE se il concessionario non dichiara ENTRO 30 GIORNI dalla scadenza del

* le opposizioni **ALL'ESECUZIONE** ex **art. 615 c.p.c.**, **FATTA ECCEZIONE** per quelle concernenti la **PIGNORABILITA' DEI BENI**;

* le opposizioni **AGLI ATTI ESECUTIVI** ex **art. 617 c.p.c.** relative alla **REGOLARITA' FORMALE** ed alla **NOTIFICAZIONE** del **TITOLO ESECUTIVO** e del **PRECETTO**.

La **cartella di pagamento** è infatti **atto autonomamente impugnabile** avanti la **COMMISSIONE TRIBUTARIA** ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92

Se viene proposta opposizione, il G.E. fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé e allo stesso tempo ordina al concessionario di **DEPOSITARE in CANCELLERIA**, entro i **5 GIORNI PRIMA** dell'udienza, l'estratto del ruolo e tutti gli atti di esecuzione.

L'OPPOSIZIONE DI TERZO E L'OPPOSIZIONE TARDIVA – ART. 58

Deve essere promossa **PRIMA** della data fissata per il **PRIMO INCANTO** e quindi si differenzia da quanto avviene nell'esecuzione ordinaria, in cui **ex art. 619 c.p.c. il termine ultimo di proposizione tempestiva dell'opposizione di terzo coincide con quello della VENDITA effettivamente avvenuta**, fermo restando che tale termine non comporta una decadenza totale, **perché oltre tale momento potrà proporsi l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c.**

Se proposta **DOPO LA VENDITA** il terzo potrà soddisfarsi **solo sul ricavato** e se proposta **DOPO L'ASSEGNAZIONE** il terzo potrà soddisfarsi solo se il creditore precedente è in malafede.

L'art. 620 c.p.c. nel rito speciale **NON TROVA DIRETTA CORRISPONDENZA**.

La facoltà dell'opposizione di terzo è estesa anche al **CONIUGE, ai PARENTI ed AFFINI del debitore fino al 3° grado** (prima non era consentita, Corte Cost. n. 358/94 dichiara illegittima la norma in relazione al valore costituzionale della famiglia da favorire nella sua formazione)

MA

solo se possono provare la proprietà del bene con **ATTI PUBBLICI** e **SCRITTURE PRIVATE** di data certa anteriore:

- alla **presentazione della DICHIARAZIONE**, se effettuata;
- al momento in cui si è verificata la violazione che ha originato l'iscrizione a ruolo, se **NON E' PREVISTA** la dichiarazione o se la dichiarazione **NON E' STATA PRESENTATA**;
- al momento in cui si **E' VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DELL'ISCRIZIONE A RUOLO**.

Tutto diverso dal giudizio di **OPPOSIZIONE ORDINARIO**, in cui il **TERZO** che si oppone all'esecuzione deve provare che i BENI PIGNORATI sono di sua proprietà perché acquistati **PRIMA DEL PIGNORAMENTO**.

Tutto diverso dall'art. 621 c.p.c., in cui il **TERZO può provare con testimoni** il suo diritto di proprietà sui beni pignorati, quando l'esistenza del diritto **sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore**.

ART. 58, 2° comma - L'opposizione di terzo **NON PUO' ESSERE PROPOSTA** quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati o in altri luoghi a loro appartenenti su cui si pretende di avere diritto HANNO FORMATO OGGETTO DI UNA **PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE** a carico dello **STESSO DEBITORE** o degli **STESSI COOBLIGATI**.

Lo scopo della norma è quello di impedire collusioni fra il DEBITORE ed il TERZO ACQUIRENTE dei beni precedentemente pignorati quando i beni, dopo la vendita esattoriale, siano ancora reperibili presso la casa o l'azienda od in altro luogo appartenente al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati.

TERZO è non solo l'**AGGIUDICATARIO**, ma anche il **TERZO ACQUIRENTE dell'aggiudicatario** e chi abbia avuto in locazione o in comodato i beni del debitore reperiti nell'abitazione di quest'ultimo all'atto del pignoramento.

IL PROCEDIMENTO

Si propone con **RICORSO al G.E.**, da NOTIFICARE con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione e nel termine PERENTORIO ivi assegnato al CREDITORE PIGNORANTE e al DEBITORE.

Si deve vincere la presunzione di appartenenza dei beni pignorati al debitore o ai coobbligati nella casa di abitazione, nell'azienda o in altro luogo a loro appartenente e quindi vi è un **DUPLICI ONERE DELLA PROVA**:

1) bisogna provare che il debitore esecutato detiene i beni pignorati **IN FORZA DI UN TITOLO DIVERSO DALLA PROPRIETA'**;

2) bisogna provare che il **TERZO OPPONENTE** è il **PROPRIETARIO** dei beni esecutati.

Il **G.E. può SOSPENDERE** l'esecuzione ex **art. 624 c.p.c.** se ricorrono i gravi motivi della norma, anche con **CAUZIONE**.

Si ritiene applicabile **l'art. 624-bis**, sospensione su istanza delle parti.

E' un processo di cognizione che si conclude con una sentenza di mero accertamento, impugnabile secondo le norme ordinarie

Se si tratta di **ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE**, attenzione:

A) se l'immobile è **nel possesso del DEBITORE ESECUTATO**, l'onere del terzo è quello della **rivendicazione ordinaria ex art. 948 c.c.**, quindi dovrà provare che l'immobile rivendicato è stato acquistato **a titolo originario**, ovvero che gli è pervenuto a seguito di una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a quel titolo oppure di averlo **acquistato per usucapione**, provando che sussistono i requisiti ex art. 1158 c.c.;

B) se il **TERZO OPPONENTE è nel possesso del bene di cui si dichiara proprietario**, l'onere della prova si capovolge ed il **creditore procedente** dovrà dimostrare ex art. 948 c.c. che il proprietario del bene è il debitore esecutato.

LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE – art. 60

Il **G.E. NON** può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano **GRAVI MOTIVI** e vi sia **FONDATA PERICOLO** di **GRAVE ED IRREPARABILE DANNO**

Norma senza precedenti, che **non** trova corrispondenza **nell'art. 624 c.p.c.** che parla solo di **GRAVI MOTIVI**.

Si ritiene che possa essere concessa nei casi in cui il G.E., prima facie, ritenga che l'opposizione, cui la richiesta di sospensione viene collegata, **possa essere fondatamente accolta**; si tratta di una valutazione prognostica indispensabile alla decisione.

Il “*danno grave ed irreparabile*” consiste nel **maggior pregiudizio** cui risulterebbe esposto il debitore se non venisse provvisoriamente sospesa l'esecuzione, rispetto al “**normale**” **pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento della piena tutela data dalla decisione sull'opposizione**.

Il danno è **GRAVE** quando sussiste una **eccezionale** (cioè superiore a quella normale) **sproporzione fra il vantaggio ricavabile dalla parte esecutante rispetto al pregiudizio derivabile a carico della parte esecutata**, tale da alterare in misura notevole l'equilibrio fra le parti stesse.

Il danno è **IRREPARABILE**, quando gli effetti e le conseguenze che ne potrebbero derivare **sono caratterizzati dalla irreversibilità**.

In altre parole, non solo **la reintegrazione per equivalente, ma neppure il risarcimento e gli altri rimedi previsti dalla legge varrebbero in concreto a realizzare la posizione giuridica dedotta in giudizio**.

IL FALLIMENTO FISCALE:

Reintrodotto dalla legge **8.8.2002, n. 178**.

E' il fallimento promosso dal **TITOLARE DEL TRIBUTO** e, per esso, dal suo **CONCESSIONARIO**, nei confronti dell'imprenditore in stato di insolvenza ai sensi della L.F.

Era stato introdotto con R.D. n. 1562/1917, perdura sino al T.U. n. 645/1958 e non viene riproposto con il D.P.R. n. 602/73; poteva chiederlo l'Amministrazione Finanziaria.

La novità è che **IL CONCESSIONARIO** può dare impulso alla procedura, presentando il ricorso ex art. 6 L.F. – **ART. 87**.

TITOLO ESECUTIVO è il RUOLO formato dal titolare dell'Ufficio che ha proposto il ricorso.

Se il debitore è dichiarato fallito, il CONCESSIONARIO chiede sulla base del RUOLO e per conto dell'AGENZIA DELLE ENTRATE l'ammissione al passivo della Procedura

IL FONDO PATRIMONIALE E L'ESECUZIONE ESATTORIALE

§ Trib.le di MANTOVA 28 maggio 2002

Afferma che gli immobili costituiti in fondo patrimoniale **NON possono essere pignorati dal CONCESSIONARIO** e sono sottratti all'esecuzione per CREDITI NON FAMILIARI

Il CREDITORE OPPOSTO procede per un CREDITO ILOR di una s.n.c. di cui il DEBITORE OPPONENTE è socio illimitatamente responsabile e per CREDITO IRPEF nei confronti dello stesso socio ex art. 5 D.P.R. n. 917/86.

Sostiene che l'attività di impresa esercitata dal debitore è distinta da quella di gestione del fondo patrim. e quindi il creditore al momento del sorgere del debito sapeva che l'assunzione dello stesso non avveniva per scopi inerenti i bisogni della famiglia.

§ Trib.le di PORDENONE 23 luglio 2006

Afferma che gli immobili costituiti in fondo patrimoniale **possono essere colpiti dall'IPOTECA LEGALE ex art. 77**

Il CREDITORE OPPOSTO procede per un CREDITO ILOR di una s.n.c. di cui il DEBITORE OPPONENTE è socio illimitatamente responsabile e per CREDITO IRPEF nei confronti dello stesso socio ex art. 5 D.P.R. n. 917/86, oltre che per TARSU

Sostiene che i bisogni della famiglia non vanno interpretati in senso restrittivo, ma con riguardo alle più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, al potenziamento delle sue capacità lavorative, con

esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti speculativi (Cass. n. 11683/01).

L'onere di provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia spetta al debitore.

Il debito è stato contratto nell'esercizio di un'attività di impresa i cui proventi sono stati presumibilmente impiegati dal debitore per soddisfare i bisogni della famiglia.

CONTRA:

si sostiene che il reddito di impresa di uno o entrambi i coniugi influisce solo sulla rispettiva **capacità di assolvere la propria obbligazione contributiva**. Detto reddito non va interamente destinato a soddisfare le necessità familiari, anche qualora provenga dall'attività professionale svolta; le spese relative allo svolgimento dell'attività dell'impresa o della professione non possono essere effettuate in adempimento dei bisogni familiari, **perché il primo beneficiario di esse è proprio il titolare delle spese e solo parzialmente e mediamente la famiglia**.

E' corretta l'affermazione secondo cui l'onere di provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia **spetta al debitore, perché i fatti negativi non possono formare oggetto di prova e perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti a detti bisogni** (cfr. Cass. 15.3.2006, n. 5684).

La possibilità di aggressione dei beni costituiti in fondo patrimoniale è segnata dalla **oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari**. Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato **NON NELLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI**, ma nella **RELAZIONE ESISTENTE FRA IL FATTO GENERATORE DI ESSE E I BISOGNI DELLA FAMIGLIA**, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da atto illecito vanno comprese nella previsione normativa, con piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari (cfr. Cass. 5.6.2003, n. 8991).